

STATUTO

JADE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORLEONE PA VIA POMILLA 59

Numero REA: PA - 265704

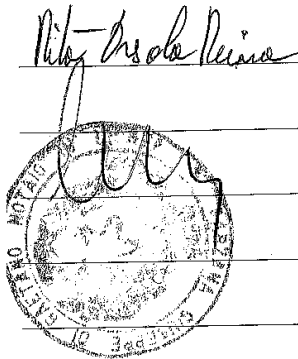
Codice fiscale: 05608010822

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"	
Repertorio Numero	45988
Raccolta Numero	24681
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE SEDE DURATA	
ART. 1 DENOMINAZIONE	
E' costituita la società cooperativa denominata "JADE	
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - disciplinata ai sensi della	
legge 8 (otto) novembre 1991 (millenovecentonovantuno) n.381.	
ART. 2 SEDE	
La Cooperativa ha sede legale nel comune di CORLEONE.	
Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-	
presentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere	
istituite soppresse con semplice decisione dell'organo organo	
amministrativo.	
ART. 3 DURATA	
La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio	
potrà in tal caso esercitare il diritto di recesso con preav-	
viso di centottanta (180) giorni	
TITOLO II	
MODELLO SOCIETARIO	
SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
ART. 4 MODELLO SOCIETARIO	
La cooperativa adotta il modello societario della società a	
- 1 -	



responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5 PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6 SCOPO E OGGETTO

	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative perse-	
	que l'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a).	
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può	
	svolgere la propria attività anche con terzi. La cooperativa,	
	senza finalità speculative, si propone di realizzare, attra-	
	verso la gestione in forma associata delle proprie attività,	
	continuità di occupazione ed elevazioni delle condizioni pro-	
	fessionali dei propri soci, e la prestazione di servizi so-	
	cio- sanitari ed educativi, con particolare riguardo per quel-	
	li a carattere di assistenza infermieristica, a favore delle	
	categorie più deboli, quali i bambini, gli anziani, mi malati,	
	i portatori di handicap, ecc. A titolo indicativo, ma non	
	esaustivo, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti speci-	
	fiche attività: _____	
	- organizzare e gestire attività di assistenza sociale e	
	adulti, educative, sanitaria anziani, riabilitative, rivolte	
	a bambini, adolescenti, disabili fisici e psichici;	
	- assistenza morale e materiale a persone anziane senza di-	
	stinzione di sesso anche alleviando la solitudine, il disagio	
	e l'emarginazione di coloro che, circostanze naturali e socia-	
	li, sono rimasti senza affetti familiari; l'istituzione e la	
	gestione di case di riposo per pensionati con assistenza di	
	personale paramedico specializzato; _____	

	d) richiedere ed utilizzare fondi disposti dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione o da Enti locali per la realizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici e finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche. La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a dell'articolo 2545-septies c.c. La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e dei soci, raccogliendo prestiti fra esclusivamente al fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo	

	2526 c.c. La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività	
	direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7 REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre e superiore a diciannove. I soci operatori possono supe-	
	rare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale	
	non è superiore ad un milione di euro. Possono essere soci	
	operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti ca-	
	tegorie:	
	- Soci lavoratori dell'attività socio- sanitaria ed educativa	
	(tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitu-	
	dine e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorati-	
	va per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in	
	possesso della preparazione teorica e pratica atta alle man-	
	sioni da svolgere;	
	- Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci vo-	
	lontari non può superare la metà del numero complessivo del	
	soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti colletti-	
	vi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed au-	
	- 7 -	

	tonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totali-	
	tà dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed edu-	
	cativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipula-	
	ti con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci vo-	
	lontari possono essere utilizzate in misura complementare e	
	non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Ai fini	
	del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previ-	
	ste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione italiana. In considerazione del-	
	la peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la pre-	
	stazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento	
	economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamen-	
	to, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato	
	dall'assemblea dei soci. Possono essere soci anche tecnici,	
	consulenti e/o collaboratori una specifica caratterizzazione	
	professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fi-	

	siche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o priva-	
	te nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre	
	soci. Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa. Ogni	
	socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in ba-	
	se alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indica-	
	te. I regolamenti che disciplinano i rapporto di scambio mu-	
	tualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime cate-	
	gorie. Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama	
	quanto previsto dall'art. 2476 c.c.	
	<u>ART. 8 PROCEDURA DI AMMISSIONE</u>	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	- se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fi-	
	scale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica,	
	fotocopia di un documento valido di riconoscimento.	
	- se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nomina-	
	tivo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con	
	la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo	
	competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	- 9 -	

	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richie-	
	desse a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione. Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chie-	
	de di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni di-	
	sciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-	
	gli amministratori su domanda dell'interessato. La delibera-	
	zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il	
	nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il so-	
	vrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dagli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	

stratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il venticinque per cento (25%) della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro sei mesi dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in

tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

ART. 11 CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci operatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne

comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,

indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità

dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi

posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-

sere comunicato al entro sessanta giorni dal ricevimento del-

la richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di tra-

sferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere

nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previ-

sti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio

l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il

socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-

ne può proporre opposizione al tribunale.

ART. 12 VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli:

esse si considerano vincolate soltanto a favore della coopera-

tiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i so-

ci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura

la società, non può agire esecutivamente sulla quota del mede-

simo.

ART. 13 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessio-

ne della quota e per morte del socio; In questi casi il socio

	che cessa di far parte della cooperativa risponde verso que-	
	sta per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali	
	eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e	
	non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente	
	o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista	
	dall'art. 2536 del codice civile.	
	ART. 14 RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presen-	
	te statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non han-	
	no concorso alle deliberazioni riguardanti: a) cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale mo-	
	dificazione dell'oggetto sociale previsto nel costitutivo:	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione:	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai	
	soci a norma dell'art. 2468 4° c. Hanno il diritto di recede-	
	re i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione o che non si trovino più in condizione di parte-	
	cipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	- 14 -	

	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al so-	
	cio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il re-	
	cesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dal-	
	la comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio	
	e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comuni-	
	cato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	ART. 15 ESCLUSIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione	
	nei confronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base	
	della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di	
	- 15 -	

esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista

	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento del conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termi-	
	ne sono responsabili verso la società gli eredi del socio de-	
	funto. Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa	
	non ha diritto, quali che siano le circostanze che determina-	
	no lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione	
	della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto	
	a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esi-	
	gibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti,	
	esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla ri-	
	serva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	- 17 -	

	PATRIMONIO CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 18 PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle	
	quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote del-	
	le eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non	
	rimborsate al soci receduti, esclusi o agli eredi del socio	
	defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali ap-	
	porti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, do-	
	nazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro	
	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari ri-	
	schii, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimen-	
	ti previsti dalla legge, investimenti per acquisto di proprie	
	quote.	
	e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori né durante la vita della società né all'atto	
	dello scioglimento.	
	ART. 19 CAPITALE SOCIALE	

	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale non inferiore e non superiore al	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2	
	c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione e la limitazione del diritto op-	
	zione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre	
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso di perdite d'eserci-	
	zio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori	
	convochino l'assemblea per deliberare ripristino del	
	capitale.	
	ART. 20 BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	- 19 -	

dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiamano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella Relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota integrativa del bilancio.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21 RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)

dell'articolo 22 del presente statuto.

ART. 22 DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le
seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del tre per cento (3%).
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale, sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto,
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

Nota Ardo Veina

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 23

Sono organi della cooperativa:

a) assemblea dei soci

b) consiglio di amministrazione o amministratore unico

a) collegio sindacale, se nominato.

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 24 DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissidenti.

ART. 25 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata, di regola, nel comune dove ha sede la società.

L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo di telefax, posta elettronica o altri mezzi similari l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato

Mto Gilda Pina

anche il giorno per la seconda convocazione che però non può
aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il
giorno per la seconda convocazione non è indicato
nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta
giorni dalla data della prima.

ART. 26 COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

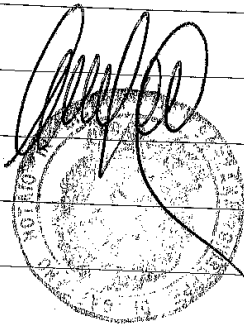
1. determinare le linee generali dell'attività della coopera-
tiva;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determina-
re la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli ammini-
stratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla leg-
ge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa
riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-
no un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano
fatto richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordi-

	naria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti so-	
	ci che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) più	
	uno dei voti spettanti alla totalità dei soci, _____	
	In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia i nume-	
	ro dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritti al vo-	
	to. _____	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Nei casi in	
	cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costi-	
	tutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comporti-	
	no una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i	
	quorum di seguito previsti: L'assemblea, sia in prima convoca-	
	zione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tan-	
	ti soci che rappresentino più del cinquanta per cento (50%)	
	dei voti spettanti alla totalità dei soci. _____	
	_____ ART. 27 DIRITTO DI VOTO _____	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il so-	
	cio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di	
	voto. _____	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta. _____	
	Non è previsto il voto plurimo. _____	

Rite Asola Neina



Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di essa il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538.

ART. 28 DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la reda-

	zione del verbale e se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; sarà possi-	
	bile esprimere il proprio voto per corrispondenza o attraver-	
	so altri mezzi di telecomunicazione. In tale ultimo caso si	
	rimanda ai regolamenti interni.	
	Per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni con-	
	cernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio se-	
	greto ovvero altra modalità di votazione da specificarsi	
	nei regolamenti interni.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con 11	
	sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.	
	ART. 29	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province ovvero se ha più di cinque-	
	cento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha	
	un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro,	
	deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi	
	dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee se-	

Inte Asolo Ruina

parate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 30

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.31

COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

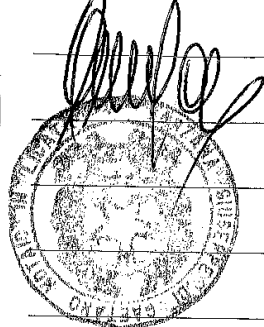
Gli amministratori sono nominati a tempo determinato, nel rispetto del limite massimo di tre esercizi di durata in carica.

E' comunque possibile per i medesimi componenti del consiglio di amministrazione essere eventualmente rinominati per un ulteriore triennio.

Possono essere revocati dall'Assemblea.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 32		
COMPETENZE		
L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio,		
il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione		
della società.		
Spetta al Consiglio di Amministrazione Amministrazione		
- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni		
genere		
dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente		
riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;		
genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto so-		
ciale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati		
all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;		
- fissare le direttive per l'attività sociale;		
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre		
all'approvazione dell'Assemblea;		
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di		
quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,		
se nominato, il direttore dell'azienda;		
- redigere i bilanci;		
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approva-		
zione dell'Assemblea;		
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istitu-		
ti di Credito ed altri Enti;		
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,		
- 29 -		

<i>Nita Orsola Nina</i>	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	- fare elezioni di domicilio: _____	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore; _____ - deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza. _____	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea. Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa. _____	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione. _____	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale	

	per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	- assumere lavori ed assegnarli,	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di	
	qualsiasi genere ed ammontare contrarre mutui; aprire ed	
	estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine del-	
	la società e di terzi a valere su disponibilità liquide o su	
	linee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere; -	
	investire disponibilità liquide in titoli mobiliari; delibera-	
	re sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a	
	privilegi, a pegni ed altre garanzie; deliberare le participa-	
	zioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di inte-	
	grazione economica e determinare l'ammontare delle quote di	
	partecipazione e di interessenza; nominare i rappresentanti	
	della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce,	
	scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;	
	affidare incarichi per l'elaborazione di studi e	
	ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale; -	
	promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giu-	
	diziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizio-	
	ne, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri	
	anche amichevoli compositori;	

Nit. Asola Reina

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

ART. 33

DISCIPLINA DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

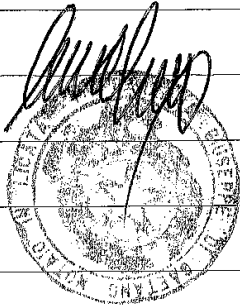
Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base

	del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo	
	2475 4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere	
	dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete,	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati sinda-	
	ci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti	
	o affini fino al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del	
	presidente. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	risultano da processi verbali che, trascritti su apposito li-	
	bro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente	
	della seduta e dal segretario.	
	ART. 34	
	POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale.	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consi-	
	glio di amministrazione.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a	
	- 33 -	

Nito Carlo Piana



qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualun-

que grado di giurisdizione. Spetta inoltre al presidente:

a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare

l'ordine del giorno e coordinarne i lavori; b) dare esecuzio-

ne ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;

c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa. In ca-

so di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e

le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e,

in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Con-

siglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costi-

tuisce la prova legale dell'assenza dell'impedimento del Pre-

sidente o di carica vacante. Salvo diversa disposizione della

delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma socia-

le spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 35

COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477

c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari

non partecipativi, la cooperativa è controllata da un colle-

gio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplen-

ti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso

tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il

presidente.

	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggi-	
	bili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti mem-	
	bri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti	
	fra gli iscritti negli albi professionali individuati con de-	
	creto del Ministro della giustizia, o fra i professori univer-	
	sitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART. 36	
	COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, amministrazione dell'assetto sul rispetto dei	
	principi di corretta ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adotta-	
	to dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamen-	
	te i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione	
	di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.	
	- 35 -	

Nito Carlo Pina

Giuseppe

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso,
l'intero collegio sindacale è costituito da revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART. 37

MODALITA' DI ELEZIONE

DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci.

In ogni caso, la nomina della maggioranza degli

amministratori è riservata all'assemblea.

ART. 38

CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 39

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto

	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro	
	gli amministratori si applicano le disposizioni preware	
	dall'articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART. 40 SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.	
	ART. 41 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci de-	
	terminandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matu-	
	rati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 42 INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga	
	un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liqui-	
	dazione coatta amministrativa.	
	ART. 43 MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto co-	
	stitutivo si applica l'articolo 2436 c.c. La fusione e la	

scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo

V. capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 44

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 45

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 46

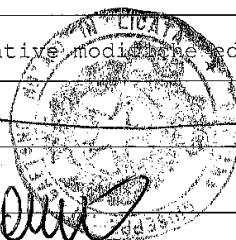
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 47

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modificazioni ed integrazioni.

Roberto Paolo Ruino

[Firma]



Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio
2007 mediante M.U.I.
Licata, li 21 Marzo 2023